

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1340)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in riunione comune, dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) e dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 luglio 1965 (V Stampato n. 734)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(LEONE)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 luglio 1965*

Istituzione e ordinamento della Scuola superiore
della pubblica amministrazione

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Scuola superiore della pubblica amministrazione con il compito di attuare corsi di formazione per consiglieri di terza classe in prova, di aggiornamento per impiegati civili con qualifica inferiore a direttore di sezione e di perfezionamento per impiegati civili con qualifica non superiore a direttore di divisione.

Ai corsi non sono ammessi gli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere direttive diplomatiche del Ministero degli affari esteri, degli Archivi di Stato, della Amministrazione di pubblica sicurezza, degli Istituti di prevenzione e di pena, nonchè gli impiegati delle carriere direttive appartenenti a ruoli tecnici, ai quali si accede esclusivamente con diploma di laurea in ingegneria, chimica, medicina e chirurgia e nelle discipline esatte.

I corsi di formazione e di aggiornamento sono obbligatori per tutti i consiglieri. L'esito favorevole degli esami per ogni tipo di corso indicato nel primo comma costituisce titolo di merito per conseguire la promozione, per esame e per scrutinio, alle qualifiche superiori.

La Scuola superiore promuove e compie indagini e studi per il miglioramento tecnico-amministrativo delle Amministrazioni dello Stato.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Scuola superiore può avvalersi della collaborazione dei ministeri, delle università, degli enti pubblici, degli istituti ed enti culturali.

Art. 2.

Sono organi della Scuola superiore della pubblica amministrazione:

- a) il consiglio direttivo;
- b) il comitato didattico;
- c) il direttore.

Art. 3.

Il consiglio direttivo è presieduto da un ministro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto:

- a) dal direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione;
- b) da un magistrato della Corte dei conti designato dal Presidente della Corte dei conti;
- c) da un rappresentante del Ministero del tesoro, designato dal Ministro per il tesoro;
- d) da tre professori della scuola, designati dal corpo docente, e da un assistente;

e) da tre funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

f) da 3 esperti designati dalle confederazioni sindacali più rappresentative.

Il consiglio direttivo può invitare a partecipare alle sedute, con voto consultivo, i direttori generali del personale dei ministeri.

Il consiglio direttivo dura in carica cinque anni.

I membri del consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e possono essere confermati, alla scadenza, per un altro quinquennio.

Il consiglio direttivo elegge nel suo seno un vice presidente.

Il consiglio direttivo è convocato almeno due volte all'anno e tutte le volte che lo ritiene necessario il suo presidente o su richiesta di un quarto dei suoi componenti.

Per la validità delle sedute del consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le funzioni di segretario del consiglio direttivo sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso gli uffici della Scuola superiore.

Art. 4.

Il consiglio direttivo, sentito il comitato didattico, delibera su:

1) i corsi della Scuola e quelli organizzati con la collaborazione dei ministeri, delle università e degli enti ed istituti di cui al precedente articolo 1 e i relativi piani di studio;

2) la chiamata dei docenti stabili di cui al successivo articolo 8;

3) il conferimento degli incarichi di insegnamento, di cui al successivo articolo 9;

4) le attività di studio e di ricerca per il miglioramento tecnico-amministrativo delle amministrazioni dello Stato;

5) il conferimento di incarichi di studio, da adottare con decreto del Ministro delegato per la Scuola superiore della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro, a norma dell'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

6) le proposte di determinazione del contingente numerico del personale degli uffici della Scuola e degli assistenti;

7) i regolamenti interni;

8) in genere, tutte le questioni concernenti l'attività della Scuola che il presidente ritiene di sottoporre al medesimo.

Art. 5.

Il comitato didattico è composto dal direttore, che lo presiede, dai docenti, di cui all'articolo 8, da due rappresentanti degli insegnanti incaricati di cui all'articolo 9 e da due rappresentanti degli assistenti.

I componenti del comitato didattico durano in carica tre anni.

Il comitato coordina lo svolgimento di tutta l'attività didattica.

Art. 6.

Il direttore della Scuola è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'incarico dura cinque anni e può essere rinnovato. Per la durata dell'incarico, il direttore, se impiegato civile dello Stato o magistrato, è collocato nella posizione di fuori ruolo.

Il direttore assicura il funzionamento della scuola; adotta i provvedimenti necessari per attuare le deliberazioni del consiglio direttivo e del comitato didattico; provvede, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri, all'impegno e all'erogazione delle spese occorrenti per il funzionamento della Scuola stessa, salvo quanto disposto dal successivo articolo 11.

Al direttore della Scuola superiore spetta, per la durata dell'incarico, un'indennità mensile da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 7.

Il Ministro delegato per la scuola superiore della pubblica amministrazione stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del consiglio

direttivo della scuola, il limite massimo delle unità di impiegati di ciascuna carriera che possono essere chiamati a prestare servizio presso gli uffici della scuola.

Con le stesse modalità è stabilito il contingente degli impiegati civili dello Stato, appartenenti alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, o al ruolo degli assistenti universitari, che possono essere chiamati a svolgere le funzioni di assistente presso la scuola.

Gli impiegati di cui ai precedenti commi sono collocati nella posizione di fuori ruolo con le modalità stabilite dalle vigenti norme.

Art. 8.

Per l'insegnamento e l'attività di studio la Scuola superiore della pubblica amministrazione può procedere, con deliberazione del consiglio direttivo e con il consenso degli interessati, alla chiamata di professori universitari di ruolo, di magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, di avvocati dello Stato, con qualifica non inferiore a primo referendario o equiparata, o di impiegati civili dello Stato, con qualifica non inferiore ad ispettore generale, in numero complessivamente non superiore a otto per l'insegnamento nella scuola stessa. Ad essi è fatto obbligo di non assumere altri insegnamenti.

Alla destinazione dei professori universitari si provvede con decreto del Ministro delegato per la Scuola superiore della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con quello del tesoro, su proposta del consiglio direttivo. Le cattedre già ricoperte ed i relativi posti sono considerati vacanti ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti. Ai predetti professori continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari di ruolo.

Alla destinazione dei magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e degli impiegati civili dello Stato, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in conformità alle vigenti disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti.

Art. 9.

Con deliberazione del consiglio direttivo, possono essere affidati incarichi di insegnamento a tempo determinato presso la scuola a professori universitari, a magistrati, ad avvocati dello Stato, ad impiegati civili dello Stato nonchè a liberi docenti e, eccezionalmente, a studiosi di riconosciuto prestigio.

Ai docenti incaricati di cui al precedente comma sarà corrisposta, per ogni corso di 60 ore di insegnamento, una retribuzione globale pari alla metà dello stipendio annuo iniziale previsto per i dipendenti statali della carriera direttiva con qualifica di consigliere di prima classe, esclusa l'aggiunta di famiglia e le eventuali indennità inerenti alla qualifica suindicata. Qualora l'incarico d'insegnamento comporti un numero di ore superiori od inferiori a 60, la retribuzione sarà proporzionalmente aumentata o ridotta.

Il trattamento, di cui al precedente comma, è comprensivo del diritto di pubblicazione da parte della scuola del testo dei corsi svolti.

I docenti incaricati hanno, inoltre, diritto all'indennità di missione ed al rimborso delle spese di viaggio secondo le norme vigenti, ove non risiedano nella località in cui ha sede la scuola. I docenti incaricati estranei all'Amministrazione dello Stato hanno diritto all'indennità di missione ed al rimborso delle spese di viaggio, secondo le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato con qualifica di direttore generale.

Art. 10.

Tutte le spese relative al funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione, compresi gli assegni ed ogni altra competenza spettanti ai docenti di cui ai precedenti articoli 8 e 9, nonchè le spese relative ai corsi organizzati dalla scuola con la collaborazione di ministeri ed enti di cui al precedente articolo 1, gravano sui capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero del tesoro — sottorubrica Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Art. 11.

Al pagamento delle spese riguardanti il funzionamento di consigli, comitati e commissioni; il compenso ai docenti incaricati; gli studi, indagini e rilevazioni; le pubbliche relazioni; l'acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni, nonchè al pagamento delle spese d'ufficio e di quelle postali, telegrafiche e telefoniche si provvede mediante ordinativi emessi su ordini di accreditamento intestati al direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Art. 12.

È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1962, n. 570 e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.